



COMUNE DI POSINA

Provincia di Vicenza
36010 - Via Sareo n. 4

UFFICIO TECNICO

c.f. 83000430245 - p.i. 01536850249

☎ 0445748013 int. 2 - 📠 0445748047

e-mail: utc@comune.posina.vi.it PEC: posina.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 1093

Posina, 09.03.2021



BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI MALGA CAMPIGLIA ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO PER LE STAGIONI MONTICATORIE DAL 2021 AL 2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POSINA

AVVISA

che intende concedere l'uso della struttura rurale, denominata "**MALGA CAMPIGLIA**" ed annessi terreni ad uso pascolo per un periodo di 6 (sei) anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MALGA

La **malga Campiglia** fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Posina e occupa una stazione di altopiano alla base degli impervi versanti sud-orientali del monte Pasubio con territorio ondulato posto ad una quota media di m 1180, esposto prevalentemente ad est, delimitato verso monte dalla strada degli Scarubbi e verso valle dal limite boscato.

Le principali caratteristiche risultano le seguenti:

- Superficie della malga: **ettari 24,09**
- Pascolo (SAU): **ettari 20,93**
- Particella del Piano di Riassetto Forestale: **n. 28**
- Carico: **U.B.A. 31**

Immobili facenti parte della malga:

La superficie sopra indicata è identificata dai seguenti estremi catastali in Comune di Posina:

particella piano riassetto forestale	foglio	mappale		superficie (mq)			qualità di coltura catastale
				intero mappale	totale	SAU	
28	19	29	p	13.105	297	297	incolto produttivo
28	19	33	p	43.140	8.000	3.500	incolto produttivo
28	19	38	p	2.084	1.734	151	bosco ceduo
28	19	43	p	11.674	147	147	pascolo cespugliato
28	20	94	p	132.296	8.500	8.500	pascolo cespugliato
28	20	460		16.999	16.999	12.626	pascolo
28	20	584		14.245	14.245	12.641	pascolo
28	20	728		56.448	56.448	54.694	pascolo
28	20	729		1.201	1.201		fabbricati malga
28	20	731		16	16		deposito
28	22	1	p	4.983	2.740	2.741	bosco ceduo
28	22	2		13.400	13.400	9.534	pascolo cespugliato
28	22	3	p	120.856	99.000	91.000	pascolo
28	22	4	p	35.668	15.000	11.827	bosco ceduo
28	22	5	p	156.911	277	242	pascolo cespugliato
28	22	109	p	24.040	2.859	1.400	bosco ceduo
TOTALE				647.066	240.863	209.300	

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

La determinazione della superficie è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non probatoria e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo di seguito descritti:

Catasto Fabbricati del Comune di Posina (VI)

- **Foglio 20 mappale 729 sub 1 categoria A/3** avente destinazione: abitazione composta da cucina, corridoio, servizio igienico e camera
- **Foglio 20 mappale 729 sub 2 categoria D/10** avente destinazione: locali di lavorazione (casara), sala didattica, servizio igienico, portico, stalla e porcilaia, depositi, ripostigli, legnaia e cortile, pozza di abbeveraggio e vasca raccolta liquame.
- **Foglio 20 mappale 731 categoria C/2** avente destinazione: locali di deposito.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse con strada di accesso ai fabbricati collegata alla strada degli Scarubbi.

Le condizioni degli stabili sono buone, nel 2019 sono state verniciate tutte le coperture in lamiera dei fabbricati ed è stato eseguito un importante lavoro di consolidamento strutturale della copertura della stalla.

La malga attualmente non è allacciata alla rete elettrica e l'energia elettrica viene prodotta da un carrello appendice con un pannello fotovoltaico e due batterie in serie, in grado di accumulare piccole quantità di energia per alimentare un impianto a 24V a corrente continua.

E' in corso però un appalto, con fine lavori prevista entro fine maggio, che prevede di integrare la produzione di energia elettrica con l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e con un sistema di accumulo che potrà essere ricaricato con l'energia prodotta dal sole o, in sua assenza, da un generatore a gasolio.

E' previsto inoltre di modificare, integrare ed adeguare l'impianto elettrico esistente, facendolo funzionare tutto a 220V.

La malga è dotata di approvvigionamento idrico autonomo (sorgente ed acquedotto comunale) del quale non è possibile garantire la portata. La presa è sita nei pressi del parcheggio di Bocchetta Campiglia e la vasca di accumulo interrata nelle adiacenze dei fabbricati della malga.

La malga è dotata di un impianto per il trattamento dell'acqua da sorgente ed acquedotto con filtro a raggi UV pertanto l'acqua risulta potabile e può essere utilizzata per uso domestico.

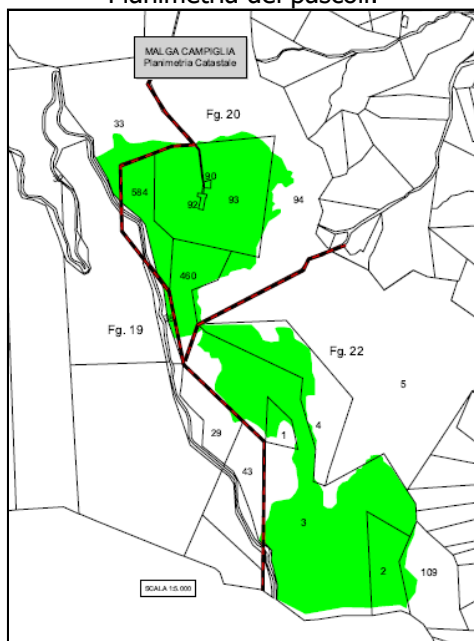
La malga inoltre dispone di due pozze di abbeveraggio:

- la prima, ubicata in prossimità dei fabbricati, è alimentata da acqua piovana derivante dal convogliamento delle grondaie dei fabbricati e dal troppo pieno della vasca di accumulo dell'acquedotto;
 - la seconda, ubicata in prossimità del parcheggio di Bocchetta Campiglia, è alimentata da acqua piovana.
- Entrambe non sono manutentate e presentano un fondo non impermeabilizzato.

I beni oggetto della concessione sono utilizzati per la monticazione estiva di bestiame in lattazione (con una percentuale minima del 50% costituita da bovini) **con locali destinati alla lavorazione e trasformazione del latte** (qualora l'ULSS ritenesse idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria) e, stante la particolare vocazione ricettiva della struttura, vi può essere esercitata **attività agrituristica** (qualora il concessionario acquisisse registrazione sanitaria e i locali fossero idonei), con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.

Il pascolo si presenta in discrete condizioni, con cotica riferibile alla tipologia del pascolo pingue "Festucolo-cinosureto-tipico" comune delle malghe di mezza montagna delle prealpi vicentine. Il campigolo è sviluppato prevalentemente nella direttrice nord-sud, così che il centro aziendale, ubicato nella regione settentrionale, occupa una posizione piuttosto decentrata anche se morfologicamente favorevole. Questa collocazione fa sì che il settore meridionale dell'alpeggio venga pascolato e curato con minore assiduità, tanto che la superficie ha subito un progressivo degrado determinato dall'ingresso di infestanti spinose e dall'estensione di flora arboreo-arbustiva. Tali problematiche dovranno essere risolte con una puntuale e costante gestione malghiva nell'utilizzo del pascolo.

Planimetria dei pascoli:



2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO E DEI MANUFATTI

Il concessionario avrà l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali (Legge 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., Legge 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., art. 6 della D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) nonché il Disciplina tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani (L.R. 13 settembre 1978 n. 52 art. 25 e D.G.R.V. n. 3125 del 16 novembre 2001) approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino n. 14 del 17.12.2004.

Clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari

L'affidamento della struttura rurale oggetto di presente bando verrà effettuato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11.02.1971, così come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n. 203 del 03.05.1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- **durata della concessione;**
- **determinazione del canone di concessione;**
- **modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;**
- **modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982.**

Dovrà inoltre perseguire:

- il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego di prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

3. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA MALGA

Utilizzo della malga: la malga sarà concessa per la **monticazione di bestiame in lattazione** con una percentuale minima del 50% costituita da bovini.

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne, caprini, equini e ovini.

Nella malga può essere effettuata la **lavorazione e trasformazione del latte** (*qualora l'ULSS ritenesse idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria*) e, stante la particolare vocazione ricettiva della struttura, vi può essere esercitata **attività agrituristica** (*qualora il concessionario acquisisse registrazione sanitaria e i locali fossero idonei*), con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.

Durata della concessione: anni 6 (dal 10.05.2021 al 20.10.2026).

Il periodo annuale di **utilizzo della malga inizia il 10 maggio e termina il 20 ottobre**, mentre la **monticazione del bestiame inizia il giorno 8 giugno e termina il 20 settembre** di ciascun anno. Eventuali anticipi o proroghe del periodo di monticazione sono concesse dall'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza su richiesta motivata del concessionario da proseguire tramite il Comune di Posina.

La concessione cesserà di diritto e di fatto alla scadenza della durata contrattuale, e cioè il 20.10.2026, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Canone annuo minimo richiesto: € 7.000,00 (settemila/00)

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Oltre al canone sopra indicato, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Posina un importo forfettario di € 500,00 annui per la manutenzione straordinaria degli impianti installati (impianto fotovoltaico e impianto di potabilizzazione).

Qualora il Comune di Posina ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, o la stessa fosse comunque migliorata, il canone annuo potrà essere oggetto di rivalutazione in aumento rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Risoluzione di diritto della concessione-contratto

Al fine di evitare un'ulteriore riduzione della superficie a pascolo, tra le cause di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, della concessione-contratto rientra il mancato rispetto dell'obbligo da parte del concessionario, di mantenere inalterata la superficie pascoliva, determinata in ettari 20,93.

Soggetti partecipanti:

Alla procedura aperta possono partecipare **imprenditori agricoli professionali**, singoli o associati, ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura), iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e che non presentino motivi di inidoneità alla conduzione di malghe (Servizio Forestale Regionale).

Il venir meno, per qualsiasi motivo, ad una o più dei requisiti sopra indicati comporta la risoluzione di diritto della concessione-contratto.

Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun imprenditore dovrà possedere singolarmente i requisiti di partecipazione dell'impresa singola. Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto.

Deposito cauzionale definitivo richiesto: una annualità del canone concessorio.

La cauzione definitiva deve essere versata mediante bonifico bancario presso il Tesoreria comunale – UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Schio – IBAN: IT49C0200888380000003469734 oppure mediante polizza fideiussoria bancaria.

Altre condizioni di utilizzo della malga

1. L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato dall'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino con delibera della propria Giunta n. 14 del 17.12.2004, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, della normativa generale che regola tale settore e del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e delle consuetudini locali.
1. La destinazione d'uso prevalente sarà **la monticazione di bestiame in lattazione** (*con un percentuale minima del 50% costituita da bovini*). Nella malga può essere effettuata la **lavorazione e trasformazione del latte** (*qualora l'ULSS ritenesse idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria*) e, stante la particolare vocazione ricettiva della struttura, vi può essere esercitata **attività agrituristica** (*qualora il concessionario acquisisse registrazione sanitaria e i locali fossero idonei*), con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.
2. Il **carico massimo** consentito sarà di **31 U.B.A** (+/- 5%) secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare". Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Forestale di Vicenza.
3. Il concessionario è tenuto a caricare la malga con il bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.
4. Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Posina per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione.
5. E' vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.
6. I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
7. Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.
Nel periodo intercorrente tra il ventuno ottobre e il nove maggio di ogni anno, la malga e le relative strutture a servizio rientrerà nel pieno possesso del Comune: al ventuno ottobre pertanto il concessionario è tenuto a riconsegnare le chiavi dei fabbricati al Comune.
Il Comune non risponderà del materiale di proprietà del concessionario che dovesse rimanere depositato in malga oltre i termini del periodo di disponibilità della stessa.
8. Sono a carico del concessionario le spese per consumi energetici e ogni altro costo di gestione quali, ad esempio:
 - il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante l'estirpazione delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche, veratro ovvero altre specie infestanti, lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
 - interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati;
 - tinteggiatura annuale di tutti i locali con particolare riguardo a quelli di lavorazione e trasformazione del latte nonché in quelli dove è previsto il passaggio degli avventori;

- pulizia annuale delle canne fumarie;
- la manutenzione ordinaria della strada di accesso, delle recinzioni e delle pertinenze della malga, la pulizia di eventuali canalette di scolo delle acque piovane (in particolare canalette e scolo presenti al bivio tra strada accesso malga e strada degli Scarubbi), oltre a quanto previsto nel disciplinare tecnico montano e nel verbale di consegna e riconsegna malghe;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga, di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli apparati di mungitura;
- la fornitura di un numero adeguato di estintori;
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi, della tassa rifiuti, del carburante per il funzionamento del generatore per la ricarica delle batterie dell'impianto fotovoltaico;
- la manutenzione e pulizia delle pozze di abbeveraggio e degli abbeveratoi a servizio della malga;
- lo svuotamento, pulizia e disinfestazione della vasca di accumulo dell'acquedotto (una volta all'anno a fine monticazione secondo le prescrizioni impartite dall'ULSS), la pulizia annuale della fognatura dei fabbricati (vasche, pozzetti e tubazioni di qualsiasi genere e tipo) e lo smaltimento dei reflui e lo svuotamento della concimaia secondo la normativa vigente;
- la differenziazione dei rifiuti solidi urbani (secco, carta, multimateriale, vetro) e il loro conferimento nei punti di raccolta autorizzati (punto più vicino loc. Passo Xomo), lo smaltimento di rifiuti speciali classificati pericolosi o non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. I rifiuti non dovranno essere stoccati all'interno dell'area oggetto di concessione;
- il costo relativo all'eventuale fornitura straordinaria di acqua potabile presso la malga nel caso in cui quella contenuta nella vasca di accumulo dell'acquedotto per qualsiasi motivo risultasse esaurita o inquinata.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.

9. Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
10. La malga non può essere né in tutto, né in parte subaffittata o sub concessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11.02.1971, n. 11, pena la revoca della concessione.
11. Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario.
12. Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da faggio e/o conifere (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Posina, preferibilmente nell'ambito delle particelle 1, 2, 11 e 28 ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario. La legna dovrà essere utilizzata esclusivamente per il fabbisogno della malga, non dovrà essere ceduta a terzi né potrà essere trasportata al di fuori del centro aziendale.
Il quantitativo annuale assegnato sarà di pari a:
 - 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
 - 10 q.li/anno nel caso in cui dovesse cessare la caseificazione in loco.

Eventuali interventi di decespugliamento eseguiti su nocciolo, maggiociondolo, ecc., potranno aggiungersi al quantitativo assegnato dal Comune.

13. **I beni oggetto della concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva di bestiame in lattazione. La malga è dotata di impianto per il trattamento dell'acqua da sorgente ed acquedotto (filtro, raggi UV) e i locali sono stati finora utilizzati per la lavorazione del latte.**

In data 28.07.2010 con prot. 30076/M8.1, acquisita dal Comune di Posina in data 04.08.2010 al prot. 3983, è stata rilasciata dall'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" l'attestazione di registrazione a valere sulla D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007.

Qualora gli uffici sanitari ritenessero idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria ed in accordo con il Comune di Posina, il concessionario potrà impegnarsi ad effettuare la caseificazione in alpeggio.

Il comune non garantisce l' idoneità dei locali e degli impianti ai fini della caseificazione in alpeggio.

- 14. La concessione non comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica di somministrazione di spuntini e/o bevande durante il periodo di monticazione, per le quali dovrà essere acquisita idonea registrazione sanitaria.**

Gli interventi di adeguamento, nonché gli oneri per l'acquisizione delle relative autorizzazioni sono a totale carico del concessionario.

Si evidenzia che l'attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica recante la materia (Legge n. 96/2006 e dalla L.R. n. 9/1997 e relativo regolamento di attuazione n. 2 del 12.09.2007) e pertanto l'attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l'apposito Registro della Provincia.

L'eventuale autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, a discrezione dell'Amministrazione comunale ed a seguito di ulteriore atto deliberatorio, dà titolo ad un compenso aggiuntivo a favore del Comune di Posina determinato in € 2.000,00 (duemila/00) annui.

L'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

Contratto di concessione

La concessione sarà regolata da apposito contratto-convenzione (vedere **allegato 4**) facente parte integrante del presente bando) che disciplinerà in modo dettagliato tutte le condizioni e prescrizioni necessarie alla conduzione della malga. La stipula del contratto-concessione avverrà con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria delle parti contraenti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al concessionario a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà pertanto soggetto a registrazione. Tutte le spese sono a carico del concessionario.

4. MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA

L'asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo dell'offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta suindicato, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo comma lett. c), e 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

5. RICHIESTE CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC: posina.vi@cert.ip-veneto.net entro e non oltre la data del 30.03.2021.

Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno 02.04.2021.

Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito del Comune di Posina alla pagina web www.posina.info

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta al Comune di Posina via Sareo n. 4 – 36010 Posina (VI).

Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **mercoledì 14 aprile 2021**.

Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del timbro postale).

Il plico contenente l'offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura **"Offerta per la concessione di MALGA CAMPIGLIA"** dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- **Busta n. 1**, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"MALGA CAMPIGLIA - Documentazione Amministrativa"**.
- **Busta n. 2**, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"MALGA CAMPIGLIA - Offerta Economica"**.

In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

A. Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell'azienda concorrente compilando il modulo **allegato 1)** al presente bando, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con indicate le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'azienda, nella quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:

- che l'azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____;
- che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con l'Amministrazione affidante;
- di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;
- che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico-economico approvato dall'unione Montana Pasubio – Alto Vicentino con delibera della propria Giunta n. 14 del 17.12.2004, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;
- di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;
- di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11.02.1971, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n. 203 del 03.05.1982;
- di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che compongono Malga Campiglia e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;
- che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. e all'I.N.P.S. e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;
- che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

- che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, oppure che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;
- che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
- che il numero di capi di bestiame in proprietà è pari ad almeno il 50% del carico previsto;
- () di esercitare **in malga la lavorazione e trasformazione del latte;**
ovvero
- **() di non esercitare in malga la lavorazione e trasformazione del latte;**
- () di avvalersi della **facoltà** di esercitare **l'attività agrituristica**, con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.
oppure
- () di non avvalersi della **facoltà** di esercitare **l'attività agrituristica**, con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.

NOTE: La dichiarazione potrà essere oggetto di controlli da parte dell'amministrazione. Inoltre in caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata mentre in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario irrevocabile, con rappresentanza, ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, redatto in forma di atto pubblico.

B. In caso di esercizio dell'attività di agriturismo:

Dichiarazione con la quale **si comunica di avvalersi o di non avvalersi della facoltà di esercitare l'attività agrituristica** con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.

La dichiarazione andrà resa utilizzando il modulo **allegato 2)** al presente bando.

C. Cauzione provvisoria:

La cauzione provvisoria corrisponde ad € 140,00 (euro centoquaranta/00), pari al 2% dell'importo a base di gara da prestarsi mediante versamento effettuato presso la Tesoreria comunale – UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Schio (causale: cauzione provvisoria asta malga Campiglia) – IBAN: IT 08E0200888380000004702710.

Busta n. 2 - Offerta Economica

Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il modulo **allegato 3)** con marca da bollo da € 16,00

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente si impegnerà a mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta più elevata** ovvero a favore del concorrente la cui offerta risulti la più alta tra quelle presentate e comunque uguale o superiore al prezzo a base di gara.

Le offerte verranno valutate dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, presso il Comune di Posina, il giorno **giovedì 15 aprile 2021 alle ore 9,00**.

Nel caso in cui l'offerta superi il 20% dell'importo posto a base di gara, il Comune valuterà la congruità dell'offerta in relazione ai canoni di concessione di malghe simili praticati nell'area montana.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, come pure di non aggiudicarlo qualora le offerte non vengano ritenute soddisfacenti, nonché **di ricorrere alla procedura negoziata nel caso in cui la procedura aperta vada deserta.**

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

8. DIRITTO DI PRELAZIONE

Al fine di consentire al precedente concessionario l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001), gli sarà comunicata l'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria, a mezzo raccomandata A.R., o a mezzo PEC, entro 5 giorni dalla seduta di gara. **Nel termine di 15 (quindici) giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato potrà esercitare il diritto di prelazione, mediante trasmissione al Comune, con le stesse modalità sopra indicate per la partecipazione alla gara, un'offerta che contenga condizioni uguali o migliori di quelle dell'offerta aggiudicata in via provvisoria. In tal caso, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concessionario uscente che ha esercitato la prelazione. Altrimenti, in ipotesi di mancato esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra indicate, la concessione della malga sarà affidata all'aggiudicatario provvisorio.

9. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Si procederà al soccorso istruttorio nei casi di incompletezza della documentazione, come, a titolo di esempio:

- nel caso in cui non sia prodotta la cauzione provvisoria nella misura prevista dal bando (2% dell'importo a base di gara) mediante bonifico bancario;
- qualora risulti incompleta l'istanza di partecipazione;
- in caso di mancata produzione del documento di identità;
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto o a mezzo del servizio postale statale ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, oppure per posta celere o ancora tramite corriere espresso o sul quale non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara.

Si procederà all'esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio, nei seguenti casi:

- **qualora l'impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando;**
- **in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e della proposta di offerta;**
- **nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo del canone di concessione offerto tanto che lo stesso non sia chiaro.**

10. AGGIUDICAZIONE – GARANZIE – CONTRATTO

L'imprenditore agricolo che risulterà aggiudicatario dovrà far pervenire, nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Lo stesso è obbligato a stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine di 10 giorni (dieci giorni) dalla data di comunicazione dell'invito alla sottoscrizione del medesimo che sarà formulato nei 30 (trenta) giorni successivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'importo relativo alle spese contrattuali che saranno richieste mediante apposita comunicazione e della cauzione definitiva nelle modalità previste dal presente bando.

La cauzione definitiva dovrà essere versata mediante bonifico bancario oppure garantita con polizza fideiussoria bancaria.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del canone di concessione, la mancata produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente alla aggiudicazione o stipulazione del contratto l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere all'aggiudicazione ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

I depositi cauzionali provvisori dei partecipanti alla gara non aggiudicatari verranno restituiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

11. RECESSO

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del presente contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione. Il concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale mentre in caso di recesso negli

anni successivi, il concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di recesso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

12. NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, si informa quanto segue:

- per quanto concerne il procedimento inerente la gara pubblica in trattazione, il responsabile è il sindaco Adelio Cervo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Posina, telefono 0445 748013 int. 2 – mail: utc@comune.posina.vi.it
- l'autorità incaricata a presiedere la gara pubblica è il Segretario Comunale.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il Comune di Posina. Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003 e all'allegata comunicazione sulla privacy.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adelio Cervo

Documento firmato digitalmente